

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MICOLINI, BEORCHIA, SALERNO, MORA
e GIAGU DEMARTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1992

Concessione di un contributo per la celebrazione del IV
centenario della fondazione della città di Palmanova (Udine)

ONOREVOLI SENATORI. – Nel 1993 ricorrerà il IV centenario della fondazione della città di Palmanova (Udine), il cui complesso monumentale è da oltre trent'anni dichiarato di interesse storico-artistico e sottoposto a norme di tutela.

Nel decreto ministeriale 13 maggio 1961 si legge che «trattasi di un insieme di opere militari e civili di rilevante valore storico, artistico ed urbanistico, che costituisce il prototipo dei baluardi dell'epoca moderna, legato alle memorie delle eroiche campagne sostenute dalla Repubblica Veneta».

Per degnamente celebrare la ricorrenza si propone di disporre uno stanziamento speciale, destinato ad opere di manutenzione straordinaria, di conservazione e restauro del complesso e di sistemazione delle zone contigue ed adiacenti, da eseguire, secondo le specifiche competenze, dal Ministero per i beni culturali ed ambientali e dall'Amministrazione comunale di Palmanova.

Si indicano in complessivi 10 miliardi di lire, da corrispondere in più annualità, le risorse finanziarie da finalizzare alle attività sopraindicate e si confida nel favorevole esame e nel positivo accoglimento della presente proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In occasione del IV centenario della fondazione della città di Palmanova (Udine) è concesso al comune di Palmanova un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 1993.

2. Il contributo è devoluto per opere di competenza comunale strettamente connesse alla conservazione e valorizzazione del complesso monumentale della città.

Art. 2.

1. Per opere di manutenzione straordinaria, di conservazione e restauro del complesso monumentale e storico di Palmanova (Udine), come descritto nel decreto ministeriale 13 maggio 1961, è assegnata al Ministero per i beni culturali ed ambientali la somma di lire 8 miliardi per gli anni dal 1993 al 1996, di cui lire 2 miliardi per il 1993 e di lire 2 miliardi per il 1994.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede quanto a lire 4 miliardi per il 1993 e lire 2 miliardi per il 1994 mediante riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 3 della legge 2 aprile 1980, n. 123.

2. A decorrere dall'anno 1995 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.